

Associazione “LE RIVINDICULES” Castelnovo del Friuli

Regolamento per la produzione e commercializzazione della cipolla rosa della Val Cosa

Il prodotto è assoggettato alla domanda di registrazione per marchio d'impresa N° 2012C000157 presentata presso la Camera di Commercio I.A.A. Di Pordenone in data 26.09.2012 ed è finalizzato alla tutela della tipicità della cipolla rosa della Val Cosa e dei suoi derivati, come da art. 1 del Regolamento d'uso del marchio collettivo che recita:

“Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio collettivo di proprietà dell'associazione “Le Rivindicules” finalizzato alla tutela delle tipicità della Cipolla Rosa della Val Cosa e dei suoi derivati (allo scopo di):

Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli ed alimentari.

Istituire un efficace sistema di controllo per i prodotti delle imprese aderenti al marchio collettivo.

Portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo.

Migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni agro-alimentari delle imprese aderenti al marchio, anche promuovendo e sostenendo sistemi di vendita diretta e di filiera corta.

Il marchio è di proprietà dell'associazione “Le Rivindicules” per la registrazione della Cipolla Rosa della Val Cosa, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.”

L'Associazione è garante del processo nella filiera che porta come ultima azione la commercializzazione del prodotto verificandone il percorso dalla produzione del seme alla produzione delle piantine ed alla concessione del marchio.

Il presente regolamento stabilisce le seguenti norme che dovranno essere scrupolosamente rispettate.

Art. 1 IL TERRITORIO

Il territorio entro il quale la “Cipolla Rosa” potrà essere prodotta dovrà essere esclusivamente il seguente:

tutto il territorio del Comune di Castelnovo del Friuli provincia di Pordenone;

i Comuni afferenti la Val Cosa e nello specifico: Clauzetto, Travesio, Sequals e Pinzano al Tagliamento.

La zona di produzione si identifica geograficamente tra la fascia collinare che corona l'alta pianura del Friuli Occidentale e le Prealpi Carniche.

Produzioni esterne non saranno autorizzate al commercio con i Marchi di garanzia identificati come: -“Le Rivindicules” - “La Cipolla Rosa della Val Cosa” - “Presidio Slow Food”.

Art. 2 PRODUZIONE DEL SEME

Dall'esame ottenuto nella verifica delle caratteristiche tra le varie produzioni locali del 2012, viene stabilito fin d'ora che il seme iniziale provenga esclusivamente dalla coltivazione personale del Presidente di questa Associazione, Sig. Giannino Cozzi, 1° premiato alla mostra-concorso regionale “Il gno ort” del 2012, escludendo pertanto ogni altra fonte che possa in qualche modo alterarne le caratteristiche stabilite

Per gli anni a venire, la provenienza del seme dovrà tassativamente essere prodotta con la messa a dimora, dopo appropriata selezione, delle cipolle provenienti dalla suddetta produzione iniziale.

Per ragioni di sicurezza, il semenzaio dovrà essere suddiviso in siti ben distinti che verranno identificati di anno in anno dall'Associazione stessa. I semenzai dovranno essere accuratamente protetti contro agenti esterni onde evitare alterazioni o compromissioni della raccolta del seme.

Tra i mesi di febbraio e marzo dovranno essere piantate le cipolle selezionate che fioriranno nei mesi di giugno o luglio. A fioritura completata si taglierà l'apparato epigeo che dovrà essere conservato in luogo asciutto ed areato fino a completa essiccazione. Si procederà quindi all'estrazione del seme attraverso la sfarinatura e la setacciatura. La sua conservazione dovrà avvenire in ambiente asciutto fino alla semina.

Art. 3 SEMINA - PRODUZIONE PIANTINE

La semina per la produzione delle piantine avverrà tra i mesi di gennaio e marzo in serre individuate localmente. I proprietari delle serre (almeno due) selezionati annualmente dall'Associazione, dovranno seguire le indicazioni atte ad ottenere un prodotto che garantisca una resa sicura.

La produzione annuale verrà contingentata in base alla disponibilità del seme e delle piantine. La vendita delle piantine verrà effettuata solo ai soci, al prezzo da stabilire annualmente e comprendente un margine per l'Associazione.

I soci dovranno prenotare il numero di piantine che desiderano acquistare entro il 31 gennaio successivo all'anno in corso. Saranno informati sulle modalità e i tempi di ritiro delle stesse.

Art. 4 COLTIVAZIONE

I soci dovranno rispettare le tecniche di coltivazione dettate dall'Associazione e precisamente:

trapianto: le piantine dovranno essere messe a dimora non oltre il mese di maggio per garantire un sufficiente ingrossamento dei bulbi. Saranno interrate ad una profondità di 3-4 cm., in file distanti tra loro da 15 a 30 cm. Sulla fila le piantine dovranno avere una distanza da 12 a 15 cm.;

lavorazioni: durante la crescita dei bulbi è necessario effettuare delle leggere sarchiature del terreno intorno alle piante con lo scopo di controllare le infestanti, conservare l'umidità e l'arieggiamento, interrare le eventuali concimazioni. E' consentita la stesura di teli biodegradabili o di altre tecniche di pacciamatura per evitare la crescita di erbe infestanti. E' vietato il diserbo chimico. Per una corretta crescita della cipolla è necessaria una adeguata irrigazione del terreno che deve essere effettuata sottochioma al fine di evitare o favorire l'insorgere di malattie fungine. Gli eccessi di acqua diminuiscono la conservabilità del prodotto;

rotazioni: ogni produttore deve provvedere al sistema di rotazione della coltura sul terreno. In ogni caso non è ammesso l'impianto continuativo sulla stessa superficie per più di un anno e il periodo di riposo o cambio coltura deve essere di almeno due anni;

lavorazione del terreno, concimazioni e trattamenti: prima del trapianto si dovrà procedere ad adeguata vangatura e fresatura del terreno. Le operazioni di concimazione dovranno essere effettuate con metodi biologici e pertanto dovrà essere usato letame o composto ben maturo, meglio ancora se la concimazione viene fatta l'anno precedente alla coltura della cipolla.

Per la difesa naturale delle piante di cipolla da attacchi di parassiti ed insetti si consiglia la consociazione della coltivazione con piante ad azione repellente, quali carote, sedano, prezzemolo, nonché l'uso delle normali pratiche di lotta ammesse in agricoltura biologica; raccolta: le cipolle dovranno essere raccolte con tempo asciutto, quando le foglie sono ingiallite ma non ancora completamente secche.

La raccolta si effettua manualmente estirpando bulbo per bulbo e avendo cura di non danneggiarli. Una volta estirpati i bulbi, è opportuno lasciarli asciugare alcuni giorni sul terreno di coltivazione prima di raccogliarli per la conservazione che dovrà avvenire in luogo fresco e arieggiato. Non sono autorizzati interventi post-raccolta con prodotti chimici.

Art. 5 CONFEZIONAMENTO E VENDITA

Il prodotto rispondente alle caratteristiche della Cipolla Rosa della Val Cosa (vedi scheda allegata) può essere commercializzato come tale con l'applicazione dell'apposito marchio registrato che verrà rilasciato, su richiesta, dall'Associazione Le Rivindicules previo controllo del prodotto stesso. La vendita sarà effettuata direttamente dai singoli produttori che provvederanno a mettere il loro nome accanto al marchio. Per l'uso del marchio si dovranno osservare le condizioni stabilite nel regolamento d'uso che sarà qui unito come parte integrante.

Il prodotto verrà selezionato e suddiviso in Ia e IIa scelta e dovrà essere confezionato in trecce da 1 o 2 kg come da accordi con Slow Food, oppure in mazzetti da 8/10 cipolle secondo grandezza o in apposite cassette.

I prezzi verranno stabiliti annualmente e il costo finale sarà dato dal costo della cipolla più quello della confezione.

Art: 6 ORGANI DI CONTROLLO E SANZIONI

Ogni socio produttore è tenuto a rispettare il presente regolamento e i suoi allegati.

I ristoratori dovranno avere l'autorizzazione, previa richiesta all'Associazione, per il consumo del prodotto nel proprio locale con l'obbligo di esporre i marchi di garanzia (Rivindicules, Cipolla Rosa, Slow Food) e nominativo del produttore-fornitore. Questo al fine di un controllo sulla quantità prodotta proveniente dalle piantine fornite dall'Associazione. In caso di trasgressione verrà revocato l'uso del marchio con la conseguente applicazione della norma di legge che tutela i marchi registrati.

Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento verrà istituita una Commissione di autocontrollo interna all'Associazione composta dal Presidente, Vice Presidente e Rappresentante dei produttori della Val Cosa.

Ogni trasgressione rilevata dalla Commissione verrà sanzionata attraverso l'espulsione definitiva dall'Associazione e contestualmente sarà vietato l'uso del marchio "Cipolla Rosa della Val Cosa",

Art. 7 MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate solo ed esclusivamente dall'assemblea generale straordinaria dell'Associazione.

Visto e approvato all'unanimità il 03 dicembre 2012 dall'Assemblea ordinaria dei Soci deWAssociazione uLe Rivindicules".

Il Presidente Giannino Cozzi

SCHEDA TECNICA DELLA CIPOLLA ROSA DELLA VALCOSA

Specie botanica: Allium cepa

Classe: Monocotyledones

Ordine: Uliflore

Famiglia: Liliacee

Sottofamiglia: Lilioideae

Genere: Allium

La Cipolla Rosa della Val Cosa è caratterizzata da un bulbo di medie dimensioni, rotondo e con caratteristico schiacciamento ai poli, con uno o più apici vegetativi, di colore interno bianco con tuniche esterne rosate. E' apprezzata per la sua particolare dolcezza.

La cipolla ha un peso medio di 100/150 gr. ma può raggiungere anche i 300 gr.

La resa è di circa 300/400 quintali ad ettaro.

Regolamento d'uso del marchio collettivo a tutela della Cipolla Rosa della Val Cosa

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio collettivo di proprietà dell'associazione "Le Rivindicules" finalizzato alla tutela delle tipicità della Cipolla Rosa della Val Cosa e dei suoi derivati (per):

Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli ed alimentari.

Istituire un efficace sistema di controllo per i prodotti delle imprese aderenti al marchio collettivo.

Portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo.

Migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni agro-alimentari delle imprese aderenti al marchio, anche promuovendo e sostenendo sistemi di vendita diretta e di filiera corta.

Il marchio è di proprietà dell'associazione "Le Rivindicules" per la registrazione della Cipolla Rosa della Val Cosa, che sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.

Art. 2 Definizioni

Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del Prodotto oggetto di controllo;

Prodotto tradizionale: prodotto agroalimentare le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione, conservazione e/o stagionatura risultano consolidate nel tempo, vale a dire radicate nel territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo di tempo non inferiore ai venticinque anni;

Organismo di controllo: associazione "Le Rivindicules" per mezzo di un organismo di controllo interno formato da Presidente, Vice-Presidente e rappresentante produttori o soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dall'associazione "Le Rivindicules" per definire i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;

Rapporto di controllo: documento mediante il quale l'Organismo di controllo dichiara che un prodotto agroalimentare è stato assoggettato a verifica rispetto ad un determinato disciplinare.

Art. 3 Richiesta e concessione del marchio

Il prodotto per il quale può essere concesso l'uso del marchio è la Cipolla Rosa della Val Cosa così come definito all'articolo precedente. Possono ottenere l'uso del marchio gli imprenditori che presentino al consiglio direttivo dell'associazione "Le Rivindicules" apposita domanda di iscrizione/ammissione all'associazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa medesima. Nella domanda deve essere dichiarato:

Nome, Cognome, data di nascita, residenza, Partita IVA, Codice Fiscale, rappresentante legale.

Che l'impresa svolge attività di produzione, manipolazione, trasformazione o lavorazione del prodotto tradizionale secondo quanto previsto dal relativo disciplinare produttivo.

Di volersi assoggettare ai controlli dell'Organismo di controllo e di accettazione delle prescrizioni del presente regolamento.

Che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo.

Che l'azienda ricade nel territorio della Val Cosa ovvero nel perimetro individuato dal disciplinare di produzione.

Al fine dell'ottenimento dell'uso del marchio l'impresa deve inoltre aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo.

L'associazione "Le Rivindicules" per mezzo del comitato di controllo verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e provvede quindi a dare comunicazione all'interessato degli esiti di tale verifica. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 4 Controllo

La verifica sulla conformità del prodotto al relativo disciplinare produttivo - definito dal consiglio direttivo dell'associazione "le Rivindicules" - è effettuata dall'Organismo di controllo secondo le modalità previste dal piano dei controlli relativo al prodotto. Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in un Rapporto di controllo. Il rapporto di controllo potrà contenere, oltre alla eventuale non conformità, proposte di azioni correttive dell'impresa, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato.

Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni, entro il tempo indicato comporta il non accoglimento della domanda o la revoca dell'uso del marchio. L'interessato, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di controllo, potrà ricorrere secondo le modalità previste nell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5 Uso del marchio

Il marchio è di proprietà dell'associazione "le Rivindicules" che concede alle imprese l'uso del marchio con provvedimento dirigenziale alla condizione che le verifiche eseguite dall'Organismo di controllo abbiano dato esito positivo.

Il provvedimento dirigenziale deve contenere i dati anagrafici dell'impresa utilizzatrice, il codice identificativo della stessa, l'identificazione del prodotto, la data di rilascio, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'impresa alla quale è stato concesso l'uso del marchio viene iscritta in uno speciale elenco degli utilizzatori del marchio tenuto presso la sede dell'associazione "le Rivindicules". Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dal consiglio direttivo dell'associazione "le Rivindicules". Il diritto all'uso del marchio non è trasmissibile.

Art. 6 Diritti e doveri dell'utilizzatore

L'impresa che ha ottenuto l'uso del marchio di proprietà dell'associazione "le Rivindicules" assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l'uso del marchio;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;
- m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 7 Non conformità

L'Organismo di controllo comunica al consiglio direttivo dell'associazione "le Rivindicules" le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche eseguite al fine dell'applicazione alle singole imprese del provvedimento ad esse conseguenti.

I provvedimenti sono: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del marchio.

L'associazione "le Rivindicules" applica con atto dirigenziale il provvedimento alla stregua delle irregolarità

riscontrate dall'Organismo di controllo e lo comunica agli utilizzatori interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. Il provvedimento deve essere motivato.

La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui al precedente art. 5.

Art. 8 Ammonizione

L'ammonizione è applicata a fronte di non conformità lievi. Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto.

Art. 9 Sospensione

La sospensione è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. In ogni caso la sospensione viene applicata quando:

-sia stato constatato un uso improprio del marchio;

-l'impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;

-sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa della normativa vigente riguardante i prodotti agricoli e alimentari;

-non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

L'associazione "le Rivindicules" può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione dell'Organismo di controllo che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.

Art. 10 Revoca

La revoca dell'uso del marchio è disposta nei seguenti casi:

-frequenti e reiterate non conformità gravi;

-mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del marchio riscontrato all'esito della verifica eseguita dall'Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione;

-fallimento o cessazione dell'attività d'impresa;

-utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;

-contravvenzione alla prescrizione dell'art. 6, lettera i).

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 11 Rinuncia

L'impresa che ha ottenuto l'uso del marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla sede dell'associazione "le Rivindicules" e all'Organismo di controllo con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 12 Ricorsi

L'impresa può fare ricorso contro le decisioni del comitato di controllo dell'associazione "le rivindicules", esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il comitato di controllo dell'associazione "le Rivindicules" ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 13 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.

Il comitato di controllo dell'associazione "le Rivindicules" sono vincolati al segreto professionale.

Art.14 Modifiche regolamento

Eventuali modifiche del regolamento, su proposta del comitato di controllo, vanno presentate ed approvate a maggioranza relativa dall'assemblea generale dell'associazione "le Rivindicules" .

Visto e approvato il 1 Settembre 2012 dal consiglio direttivo dell'associazione "le Rivindicules"

Il presidente

Giannino Cozzi